CAMERA DEI DEPUTATI N. 3422-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **SPINI**)

SUI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
nella seduta del 22 gennaio 1986 (Stampato n. 1376)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(GRANELLI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FALCUCCI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 gennaio 1986

—

Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984

Presentata alla Presidenza il 3 marzo 1986

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 13 settembre 1983 venticinque Stati hanno firmato a Madrid, sotto l'egida delle Nazioni Unite, l'accordo istitutivo del Centro d'ingegneria genetica e biotecnologia, destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel campo della ricerca sugli usi pacifici di tali discipline scientifiche soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo.

L'atto costitutivo in questione:

a) prevede gli organi del Centro (Comitato dei Governatori, Consiglio dei Consiglieri scientifici, Segretariato), regolandone le competenze e i modi di funzionamento;

b) stabilisce le risorse finanziarie sulle quali può fare affidamento il Centro, con particolare riguardo ai contributi a carico degli Stati membri;

c) determina i privilegi e le immunità spettanti all'organismo internazionale, nonché ai suoi funzionari ed esperti e ai rappresentanti dei Membri;

d) disciplina l'uso dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati di ricerca del Centro e l'accesso ai diritti stessi. L'accordo prevede, inoltre, che il Centro abbia, oltre alle sedi principali, una rete di centri affiliati a livello nazionale, regionale e sub-regionale.

Accogliendo una specifica proposta italiana, il Centro è stato articolato in due componenti scientifiche principali, di pari livello ed importanza per assicurare un sistema integrato nell'attività di ricerca al quale potranno affiliarsi centri ed isti-

tuti universitari e scientifici degli Stati aderenti, in modo da consentire un utile interscambio di conoscenze ed esperienze.

Le sedi delle due componenti sono state fissate in Italia (Trieste) e in India (Nuova Delhi) con apposito protocollo firmato a Vienna nell'aprile del 1984.

Nelle predette due sedi scientifiche, sotto la direzione di personalità eminenti, lavoreranno gruppi di ricercatori secondo schemi fortemente intercorrelati ed integrati e i relativi programmi di ricerca applicata saranno supervisionati e regolati dagli organi comuni del Centro.

Tale impostazione corrisponde pienamente agli obiettivi della politica italiana verso i Paesi emergenti, diretta a favorire la crescita autonoma di detti Paesi, riconoscendone il ruolo determinante, non solo in quanto utilizzatori dei risultati scientifici della ricerca di base e applicata e della formazione di personale, ma anche e soprattutto quali protagonisti diretti dello sviluppo del Centro nel medio e lungo termine.

L'impegno finanziario dell'Italia verrà sostenuto accedendo a due fondi di provvista. In particolare, il consorzio dell'area di ricerca di Trieste sosterrà le spese occorrenti per il funzionamento della sede di Trieste stessa per i primi cinque anni con uno stanziamento di lire 28.270 milioni, mentre lo Stato interverrà con fondi della legge n. 38 del 1979 per un importo pari a lire 33.000 milioni per i primi cinque anni.

Infine, per la costruzione di un nuovo edificio e per la ristrutturazione di altri due da destinare al Centro, si ricorrerà ad un apposito stanziamento di 7.225 milioni a tale scopo assegnati nell'ambito del FIO all'area di ricerca di Trieste.

Nell'ambito degli scopi indicati dall'articolo 2 dall'Atto costitutivo, si sono individuati programmi di ricerca di base nei campi della genetica di microorganismi, di cellule somatiche ed in altri settori, che appaiono di rilevante importanza in considerazione della presenza in Italia di uno sviluppato sistema di industrie chimiche, farmaceutiche e vaccinoterapiche.

In considerazione della validità dell'iniziativa e sulla base dell'unanime assenso della Commisisone esteri, il relatore raccomanda all'Assemblea una celere conclusione dell'*iter*, con l'autorizzazione al Presidente della Repubblica a ratificare i due atti internazionali.

VALDO SPINI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e il protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'atto costitutivo.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Centro, allorché questo agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dal Centro nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 6.765.000.000, si provvede me-	*Identico.*

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La presente legge entro in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 5.

Identico.